Prot. n. 23720

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DA SVOLGERE CON MODALITÀ TELEMATICA

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

Appalto n. 6/2019
SETTORI ORDINARI - SERVIZI

per l'affidamento del: **Servizio di gestione del centro di raccolta a servizio dei Comuni di Montegrotto Terme e Torreglia. Durata: 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 24 mesi. CIG. N. 78159505FA.**

1) PREMESSE

Con provvedimento n. 65 del 03.12.2018 questa Società ha deliberato di affidare il servizio di gestione di un "Centro di raccolta intercomunale per il conferimento dei rifiuti e loro avvio a recupero/trattamento" a servizio dei Comuni di Montegrotto Terme e Torreglia.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, **da svolgere in modalità telematica,** e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee per la sua pubblicazione in data 05/03/2019 e pubblicato nella G.U.R.I. V° Serie Speciale n. 30 in data 11/03/2019.

Il luogo di svolgimento del servizio è un centro di raccolta situato nel territorio di uno dei due Comuni sopra citati, come indicato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale [codice NUTS ITH36].

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è, per la fase di progettazione e di esecuzione il dott. Roberto Parolin, per la fase di affidamento la rag. Margherita Bordignon.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La gara telematica sarà svolta utilizzando il portale di e-procurement di BravoSolution Italia, soggetto terzo cui è affidata da parte di ETRA SpA la gestione del sistema di acquisti telematici. Tale portale è accessibile dal sito internet di ETRA SpA http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all'indirizzo https://etraspa.bravosolution.com (il "Portale").

Nel medesimo sito è pubblicato il Regolamento per partecipare alle gare telematiche.

La documentazione di gara comprende:

1) progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale d'appalto, allegato A) informazioni tecniche e modalità di esecuzione delle prestazioni e allegato B): Tabella dei dati quantitativi medi dell'anno 2016 e 2017 -Centro di raccolta Intercomunale di Montegrotto Terme e Torreglia
2) allegato C): Mod. 409.01 documento di indicazione dei rischi e costi per la sicurezza dell'appalto in sede di gara
3) schema di contratto;
4) bando di gara;

Etra S.p.a. - Energia Territorio Risorse Ambientali
Società soggetta alla direzione e coordinamento dei Comuni soci ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (Conferenza di Servizi)
Partita IVA, Codice fiscale e R.I. VI 03278040245
R.E.A. di VI 312692 - Cap. soc. 64.021.330 € i.v.
Sede legale: Bassano del Grappa (VI)
Sede amministrativa:
Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)
Centralino: 049 80 98 000 - Fax: 049 80 98 701
email: info@etraspa.it - www.etraspa.it
PEC: protocollo@pec.etraspa.it
Organismo accreditato da Accredia
CERSA
UNI EN ISO 9001:2008
SGQ Certificato n. 624

5) disciplinare di gara;
6) codice Etico di ETRA SpA,

ed è disponibile sul sito Internet di ETRA SpA sopra indicato, unitamente al "Codice di Comportamento dei dipendenti di ETRA Spa ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n.62", pubblicato nel sito internet di Etra Spa nella sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/anno 2017.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l'apposita sezione **"Messaggi"**, nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: https://etraspa.bravosolution.com., almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana, così come tutti i documenti di gara.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima **nell'area riservata alla presente gara, nella sezione Bandi/Avvisi di gara, sottosezione Bandi/Avvisi in corso**.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Referente per richieste di carattere amministrativo: Margherita Bordignon, Servizio Approvvigionamenti della Società – sede operativa di Cittadella (PD), Via del Telarolo n. 9, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 – tel. 049/8098776 – fax 049/8098701 - e-mail: appalti@etraspa.it.

Eventuali informazioni tecniche potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, a Enrico Cogo del settore Gestione e Controllo Servizi Ambientali, tel. 3471750785.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, avvengono mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo PEC. Le comunicazioni agli utenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica, indicati dal concorrente in fase di registrazione al Portale, nella sezione "Gestione Profilo" della propria area utente.

Il concorrente s'impegna a comunicare eventuali cambiamenti d'indirizzo PEC. In assenza di tale comunicazione la Stazione appaltante e il Gestore non sono responsabili per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, eventuali comunicazioni da parte di ETRA SpA, aventi carattere generale ed inerenti la documentazione di gara, vengono pubblicate sul Portale nell'area riservata alla gara nella sezione Bandi/Avvisi di gara, sottosezione Bandi/Avvisi in corso.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, concernendo il servizio oggetto dell'appalto nella gestione di un ecocentro, attività non frazionabile.

Tabella n. 1 – Descrizione dell'appalto

Oggetto del lotto	CIG
Servizio di gestione di un "Centro di raccolta intercomunale per il conferimento dei rifiuti e loro avvio a recupero/trattamento a servizio dei Comuni di Montegrotto Terme e Torreglia.	78159505FA

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

Tabella n. 2 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*
1	Servizio di gestione di un "Centro di raccolta intercomunale per il conferimento dei rifiuti e loro avvio a recupero/trattamento a servizio dei Comuni di Montegrotto Terme e Torreglia.	90511000-2	P
2	Servizio di trasporto rifiuti	90512000-9	S
3	Servizio di smaltimento rifiuti	90513200-8	S

L'appalto ha per oggetto:

a) la disponibilità di un'area da adibire a "centro di raccolta ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i. che abbia le seguenti caratteristiche minime:
 a. sia situata nel territorio del Comune di Montegrotto Terme o di Torreglia e a meno di 3,5 km di distanza dal confine con l'altro Comune;
 b. recinzione perimetrale
 c. accesso carraio
 d. possibilità di manovra interna per automezzi/autocarri
 e. compatibilità urbanistica per la specifica destinazione d'uso
b) la fornitura di idonei ed appropriati cassoni/contenitori per il conferimento dei rifiuti che costituiranno oggetto del servizio offerto alla cittadinanza e meglio specificato in seguito;
c) la gestione completa dell'area comprensiva di:
 - guardiania negli orari di apertura al pubblico garantendo la presenza di almeno 2 operatori;
 - periodico svuotamento dei cassoni/contenitori al fine di renderli sempre fruibili da parte degli utenti;
 - gestione dei conferimenti da effettuarsi con controllo degli accessi e dei flussi di materiale mediante apposite attrezzature elettroniche (palmari) fornite da ETRA S.p.A.;
 - apertura del centro di raccolta ed assistenza alle ditte terze che verranno incaricate dello svuotamento di alcune tipologie di rifiuto;
 - responsabilità tecnica del centro di raccolta;
 - pulizia dell'area interna e limitrofa.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

I quantitativi medi dell'anno 2016 e 2017 del Centro di raccolta Intercomunale di Montegrotto Terme e Torreglia sono riportati nella Tabella Allegato B) al Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che l'attività di gestione del Centro è da considerarsi <u>prestazione principale</u>, mentre le attività di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sono da considerarsi <u>prestazioni secondarie</u>.

L'importo complessivo, a base d'appalto, del servizio oggetto di aggiudicazione ammonta ad **€ 208.000,00.-,** per 24 mesi, oltre ad IVA ed agli oneri per la sicurezza pari a **€ 233,44.-**.

Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo di rinnovo **per ulteriori 24 mesi** (quantificato in **€ 208.000,00.-)**, e di proroga tecnica di 6 mesi (quantificata in **€ 52.000,00.-)**, è pari ad **€ 468.000,00.-** oltre ad oneri della sicurezza per **€ 525,24.-** per complessivi **€ 468.525,24**, IVA esclusa.

Si precisa, ai sensi dell'art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che i costi della manodopera sono pari a

circa il 40% dei costi complessivi (inclusi spese generali ed utili d'impresa) dell'importo a base d'asta per 24 mesi.

L' appalto sarà aggiudicato al miglior prezzo complessivo offerto per i servizi richiesti, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, inferiore al prezzo posto a base d'asta**.**
L'Appaltatore dovrà inoltre esplicitare nell'offerta economica, i propri costi della manodopera e l'ammontare dei costi per la sicurezza interni all'azienda.
Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti i servizi previsti dal capitolato d'appalto. I costi per la sicurezza, come esposti nel documento allegato al Capitolato (MD 409.01), non sono soggetti a ribasso.
L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

4. *DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI*

4.1 DURATA

Il servizio avrà durata di **24 mesi** dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, con opzione di rinnovo per ulteriori **24 mesi**.
L'Appaltatore dovrà essere in grado di iniziare il servizio al termine della verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ovvero entro sette giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di procedere con l'avvio anticipato del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il sito dovrà essere completamente operativo dalla data di attivazione del servizio, e comunque non oltre i 60 giorni dall'aggiudicazione provvisoria.
Pertanto, a tale data, il soggetto al quale sarà stato aggiudicato il contratto dovrà aver reso operativo il sito, dotandolo, a sua totale cura e spese, di tutti gli approntamenti ed attrezzature indicate nel Capitolato Speciale d'appalto e provvedere alla gestione del centro di raccolta nell'integrale rispetto di tutte le sue prescrizioni.
La durata dell'appalto regolato dal presente Capitolato è, in ogni caso, condizionata al mantenimento della titolarità del servizio in capo ad ETRA S.p.A. da parte dei Comuni di cui all'art. 1, senza che la ditta aggiudicataria possa accampare pretese nel caso in cui i summenzionati Comuni o il costituendo Consiglio di Bacino per i rifiuti (per effetto di normativa vigente o sopravvenuta) dovessero optare per un gestore diverso da ETRA S.p.A. In tale ipotesi, ETRA S.p.A. potrà recedere dal contratto di affidamento del servizio, completamente o parzialmente, anche prima della scadenza pattuita dando un preavviso di almeno 30 gg. rispetto alla data di scadenza dell'affidamento a mezzo lettera raccomandata A.R.; la ditta aggiudicataria non potrà accampare nessuna pretesa, se non i pagamenti dei servizi svolti fino a quel momento.
Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore.

Per eventuali modifiche introdotte dalla stazione appaltante trova applicazione l'art 106 del D.Lgs. 50/2016.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

Alla scadenza temporale del contratto, ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare lo stesso, agli stessi prezzi, patti e condizioni, **per un massimo di ulteriori 24 mesi**.
Nel caso di attivazione dell'opzione di rinnovo **per ulteriori 24 mesi**, l'importo del contratto sarà incrementato per il valore dell'importo di aggiudicazione e saranno inoltre riconosciuti gli oneri di sicurezza calcolati per 24 mesi.
Nel caso di attivazione della opzione di rinnovo, da parte di Etra SpA, per ulteriori 24 mesi, verrà stipulato un nuovo contratto accessorio a quello originario.
Entro il trimestre precedente la scadenza dell'affidamento, ETRA S.p.A. comunicherà all'Appaltatore la volontà di avvalersi dell'opzione di rinnovo prevista dal presente Capitolato, affinché l'Appaltatore possa provvedere tempestivamente, qualora necessario, alla richiesta di autorizzazione all'incremento dell'importo dei servizi subappaltati nel rispetto dell'importo massimo consentito dalla norma come riportato all'art. 7 del Capitolato.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016, allo scadere del contratto la durata del contratto stesso potrà essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la Ditta Incaricata dovrà eseguire le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
L'appaltatore resterà obbligato alla sottoscrizione della proroga, nel caso ETRA S.p.A. eserciti tale opzione, pena l'escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 9, nonché l'esecuzione in danno dell'appaltatore,

oltre, naturalmente, al risarcimento di tutti i danni, fino ad un tempo massimo di sei mesi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale o in altro raggruppamento o consorzio.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Per la qualificazione ai fini della presente procedura, si rinvia a quanto specificato nelle note della sezione 1.25 della rfq_1225 - Appalto 6/2019. Servizio di gestione di un "Centro di raccolta intercomunale per il conferimento dei rifiuti e loro avvio a recupero/trattamento" a servizio dei Comuni di Montegrotto Terme e Torreglia – RISPOSTA DI QUALIFICA).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. ***REQUISITI GENERALI***

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Relativamente ai servizi di trasporto rifiuti e di smaltimento rifiuti, sono esclusi dalla gara, i concorrenti che non possiedono l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, o, in alternativa, non abbiano comunque presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, a meno che dimostrino che hanno formulato autonomamente l'offerta. In quest'ultima ipotesi la dichiarazione potrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

7. ***REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA***

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Il concorrente dovrà dichiarare di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. In caso di società cooperativa e di consorzi di cooperative, dichiarare di essere iscritto all'albo nazionale delle cooperative tenuto presso la C.C.I.A.A.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il certificato.

b) Il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 1, 1.a) del D.Lgs. 81/2008, dimostrato a mezzo di specifica autocertificazione (MD 409.03/409.04 e MD 409.05).

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

c) Il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso dell'iscrizione in **Categoria 1 classe E (o superiore)** dell'Albo gestori ambientali per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati relativamente alla **gestione centri di raccolta**. Il concorrente dovrà impegnarsi, con apposita dichiarazione, ad utilizzare nell'esecuzione del servizio solo personale che abbia ricevuto una formazione di base sulle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e che abbia partecipato al corso di informazione e addestramento previsto dal D.M. 8 aprile 2008 e dalla deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo

Nazionale Gestori Ambientali del 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO - allegato 2.

La comprova del requisito, sarà fornita dall'aggiudicatario con la presentazione di copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati relativamente alla gestione centri di raccolta.

d) Il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso dell'iscrizione in **Categoria 1 classe E (o superiore)** dell'Albo gestori ambientali per l'attività di **raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati** almeno nella sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento, per i CER oggetto del servizio.

La comprova del requisito, sarà fornita dall'aggiudicatario con la presentazione di copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati per i CER oggetto del servizio.

e) Il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso dell'iscrizione in **Categoria 4 o 5 Classe F (o superiore)** dell'Albo gestori ambientali per il trasporto di quei rifiuti per i quali la normativa non prevede l'iscrizione in Categoria 1.

La comprova del requisito, sarà fornita dall'aggiudicatario con la presentazione di copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto rifiuti per i quali la normativa non prevede l'iscrizione in Categoria 1.

Subappalto: I requisiti di cui alle suddette lettere **d)** ed **e)** possono essere dimostrati anche mediante dichiarazione di voler subappaltare il servizio di prelievo e trasporto a soggetto in possesso dei requisiti di legge, purché nel limite del 30% del valore complessivo dell'appalto, in tal caso dovrà essere indicata già in fase di gara **una terna di candidati** subappaltatori, **a pena di esclusione**.

Nel caso in cui il trasporto superi il 30% del valore complessivo dell'appalto, il concorrente potrà, comunque, concorrere in R.T.I. di tipo verticale.
In assenza dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di trasporto dei rifiuti o, in alternativa, della dichiarazione di subappalto nel limite suddetto oppure di partecipazione in R.T.I. di tipo verticale, **il concorrente sarà escluso, senza possibilità di soccorso istruttorio, dalla gara.**

f) Il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso dell'**Autorizzazione al recupero o smaltimento rifiuti** rilasciata dall'ente competente per i CER 200102, 200140, ai sensi degli art. 208 (ordinaria) del D. Lgs. 152/06, o, di un'iscrizione ai sensi dell'art. 214 (semplificata) del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni per ritiro dei rifiuti con i codici CER sopra individuati per un quantitativo pari o superiore a quello richiesto.

- In alternativa, il concorrente che non sia in possesso del requisito di cui al suddetto punto **f)**, dovrà dichiarare di fare ricorso a contratti/convenzioni sottoscritti con impianti di destino in possesso dell'autorizzazione al recupero o smaltimento rifiuti rilasciata dall'ente competente per i CER 200102, 200140, ai sensi degli art. 208 (ordinaria) del D. Lgs. 152/06, o, di un'iscrizione ai sensi dell'art. 214 (semplificata) del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni per ritiro dei rifiuti con i codici CER sopra individuati per un quantitativo pari o superiore a quello richiesto, indicando l'impianto/i di destinazione del rifiuto.
 Il concorrente dovrà garantire, a pena di esclusione, mediante apposita dichiarazione, resa dal/i titolare/i d'impianto/i di destinazione, utilizzando l'allegato denominato **"ETRA_template_Convenzione impianto"**, che la quantità totale di rifiuto oggetto dell'appalto sarà trattata nell'impianto/i individuato/i per il recupero/smaltimento.

 Il/i titolare/i dell'impianto/i di destino dovrà dichiarare, a pena di esclusione:
 - gli estremi dell'autorizzazione dell'impianto per la gestione del rifiuto con il codice CER oggetto dell'appalto, con la capacità complessiva minima pari alla quantità oggetto dell'appalto e la sua ubicazione;
 - di essere a conoscenza degli atti di gara e delle modalità di svolgimento del servizio per le parti di propria competenza;
 - in caso di aggiudicazione dell'appalto al soggetto concorrente, di impegnarsi a stipulare un contratto/convenzione con lo stesso per il trattamento, per tutta la durata dell'appalto, presso il proprio impianto, dei rifiuti oggetto di gara, indicando la quantità ton/anno del/i rifiuto/i che tratterà;

- di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata, e di non partecipare in qualità di impianto convenzionato con altro concorrente;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, né in quelle ulteriori previste dalla normativa vigente al momento d'indizione della gara;
- dichiarare gli estremi dei legali rappresentanti.

La comprova del requisito, sarà fornita dall'aggiudicatario con la presentazione di copia delle autorizzazioni all'attività di recupero/smaltimento di rifiuti rilasciata dall'ente competente ai sensi del Titolo III-bis, parte II (AIA), o dell'art. 208 (ordinaria) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per gli impianti di gestione dei rifiuti utilizzati, accompagnate dalle relative garanzie finanziarie, costituite da polizza RCI e fideiussione, prestate a copertura delle attività di recupero/smaltimento rifiuti degli impianti di destinazione o l'accettazione delle stesse da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'impianto di destino sia sito in Veneto; nel caso in cui l'impianto sia sito in altra regione italiana o all'estero dovranno essere fornite, ove esistenti, le garanzie finanziare richieste dall'ente che ha autorizzato l'attività di recupero rifiuti o le relative accettazioni da parte delle autorità competenti.

Subappalto: Il requisito di cui alla suddetta lettera **f)** può essere dimostrato anche mediante dichiarazione di voler subappaltare il servizio di recupero/smaltimento a soggetto in possesso dei requisiti di legge, purché nel limite del 30% del valore complessivo dell'appalto, in tal caso dovrà essere indicata già in fase di gara **una terna di candidati** subappaltatori, **a pena di esclusione**.

Nel caso in cui il recupero/smaltimento superi il 30% del valore complessivo dell'appalto, il concorrente potrà, comunque, concorrere in R.T.I. di tipo verticale.

In assenza dell'autorizzazione all'attività di recupero/smaltimento dei rifiuti o, in alternativa, della dichiarazione di subappalto nel limite suddetto o del ricorso alla convenzione con trasportatore abilitato oppure di partecipazione in R.T.I. di tipo verticale, **il concorrente sarà escluso, senza possibilità di soccorso istruttorio, dalla gara.**

g) Il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso di **certificazione UNI EN ISO 9001:2015** inerente i servizi di asporto rifiuti urbani, o certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati CEE. In caso di aggiudicazione, ETRA S.p.A. procederà a controlli ispettivi periodici per la verifica dell'effettiva applicazione del sistema certificato. La Ditta dovrà consentire l'esecuzione di tali audit e si impegna a mettere a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti necessari alle suddette verifiche.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

h) Il concorrente dovrà dichiarare di aver svolto con buon esito, nel biennio 2017-2018, servizi di guardiania in almeno 1 centro di raccolta disciplinati ai sensi del DM 8/4/2008 e/o L.R. 3/2000 in uno o più Comuni aventi complessivamente non meno di 15.000 abitanti residenti. Si precisa che nel caso di gestione di centro di raccolta intercomunale, il numero di abitanti utili per verificare il rispetto del requisito sarà calcolato come somma degli abitanti dei singoli comuni facenti capo al centro di raccolta. In caso di attivazione in corso d'anno, verrà considerato di valenza annuale, cioè il numero verrà considerato per intero, solo quando l'affidamento abbia avuto durata superiore o uguale a 6 mesi e 1 giorno. Il requisito si adempie se vi è servizio nel periodo sopra citato anche se verso enti locali diversi; il numero di residenti può essere raggiunto anche sommando appalti diversi.

La comprova del requisito è fornita tramite presentazione di attestazioni di servizio prodotte dal committente, preferibilmente secondo il fac-simile della lettera di referenza allegata al Capitolato tecnico, pena la revoca dell'aggiudicazione in caso di mancata dimostrazione dello stesso. Ogni attestazione dovrà riportare il rispettivo numero di abitanti/anno, data e i dati del committente (il modulo dovrà essere

compilato per singolo Committente).

i) Il concorrente dovrà dichiarare di dotarsi, almeno dalla data di attivazione del servizio, di un sistema interno di gestione ambientale sul modello della normativa EMAS o ISO 14001 od equivalente e mantenerlo attivo per l'intera durata dell'affidamento.

La comprova del requisito è fornita con la presentazione di copia del certificato o dichiarazione di impegno, presentando altresì le procedure che intende mettere in atto presso la propria organizzazione previste dal suddetto sistema di gestione inerenti il servizio oggetto di gara. In caso di aggiudicazione, ETRA S.p.A. procederà a controlli ispettivi periodici per la verifica dell'effettiva applicazione del sistema. La Ditta dovrà consentire l'esecuzione di tali audit e si impegna a mettere a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti necessari alle suddette verifiche.

j) Il concorrente dovrà dichiarare di dotarsi, almeno dalla data di attivazione del servizio, di un sistema interno di gestione della sicurezza sul modello della normativa BS OHSAS 18001 od equivalente e mantenerlo attivo per l'intera durata dell'affidamento.

La comprova del requisito è fornita con la presentazione di copia del certificato o dichiarazione di impegno, presentando altresì le procedure che intende mettere in atto presso la propria organizzazione previste dal suddetto sistema di gestione inerenti il servizio oggetto di gara. In caso di aggiudicazione, ETRA S.p.A. potrà procedere a controlli ispettivi periodici per la verifica dell'effettiva applicazione del sistema. La Ditta dovrà consentire l'esecuzione di tali audit e si impegna a mettere a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti necessari alle suddette verifiche.

k) Il concorrente dovrà dichiarare di impiegare, nella gestione del servizio di svuotamento dei contenitori, un **parco mezzi che garantisca standard elevati di performance ambientale** (con riferimento al DMATTM 13.02.2014), intesa come minimizzazione/contenimento delle emissioni in atmosfera e dell'impatto ambientale. In particolare, dalla data di attivazione del servizio, almeno il 30% (in numero) degli automezzi utilizzati dall'appaltatore nell'ambito dello svolgimento del contratto dovrà avere:
1) motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure
2) essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.
Resta inteso che ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di verificare l'effettivo utilizzo del parco mezzi dichiarato, che dovrà corrispondere in termini di impiego a quello utilizzato per l'erogazione del servizio.

l) Il concorrente dovrà dichiarare di disporre di un'area da adibire a "centro di raccolta" ed idonea ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., che sia situata nel territorio di uno dei due Comuni e a meno di 3,5 km. di distanza dal confine con l'altro Comune. L'area dichiarata in gara sarà vincolante per l'appaltatore. La distanza sarà misurata, utilizzando il sistema Google Maps, prendendo come riferimento il percorso più breve tra il confine del Comune e la sede indicata dal partecipante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-PROFESSIONALE

m) Il concorrente dovrà dichiarare di aver realizzato un **fatturato specifico relativo a servizi svolti in ambito ambientale** (si intendono con questo servizi di guardiania in centri di raccolta e/o servizi di raccolta rifiuti) pari o superiore ad almeno 1 volta il valore annuo (corrispondente a 104.000,00 Euro), eseguiti negli ultimi tre esercizi (**2016 – 2017 – 2018**) con l'indicazione del soggetto committente, dell'oggetto, della data di affidamento del servizio, del periodo di esecuzione e dell'importo.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 ed all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante presentazione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, della data di affidamento del servizio e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante presentazione di originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, della data di affidamento del servizio e del periodo di esecuzione; o, in mancanza, la comprova del requisito è fatta dallo stesso concorrente mediante la produzione di copia delle relative fatture.

Si precisa, inoltre, che in fase di partecipazione alla gara il concorrente dovrà dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad applicare al **personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto** il contratto

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Dovrà dichiarare altresì di impegnarsi a fare applicare il contratto collettivo avente le caratteristiche suddette anche agli ausiliari, ai subappaltatori e ai subfornitori.

Trattandosi di un requisito di esecuzione, dopo l'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario dovrà comunicare il CCNL che applicherà ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio fornendo analoga dichiarazione resa da eventuali ditte subappaltatrici, ausiliarie e componenti il raggruppamento. La conformità del CCNL applicato dai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto rispetto a quanto previsto dall'art. 30 c. 4 del D.Lgs 50/2016, sarà soggetta a verifica.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I **requisiti** di cui al **punto 7.1 lett. a)** e **lett. b)** devono essere posseduti da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere posseduto nel modo seguente:

- in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo orizzontale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), dovrà essere posseduti per intero, relativamente alla categoria e classe di iscrizione, dalla capogruppo/consorzio ed in relazione ai servizi effettivamente erogati dalle mandanti/consorziate.
- in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo verticale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), si precisa che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l'attività di gestione centri di raccolta è da considerarsi prestazione principale, mentre l'attività di smaltimento/recupero e l'attività di trasporto dei rifiuti sono da considerarsi prestazioni secondarie.
 Pertanto, il requisito di cui al punto 7.2 lett. c) dovrà essere posseduto per intero, relativamente alla categoria e classe di iscrizione, dalla capogruppo/consorzio.

I requisiti di cui ai **punti 7.2 lett. d), e)** ed **f)** devono essere posseduti nel modo seguente:

- in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo orizzontale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), dovranno essere posseduti per intero dalla capogruppo/consorzio ed in relazione ai servizi effettivamente erogati dalle mandanti/consorziate;
- in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo verticale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), dalle imprese mandanti/consorziate.

 In mancanza del requisito in questione, lo stesso può essere dimostrato anche mediante dichiarazione di voler subappaltare il servizio a soggetto in possesso delle autorizzazioni richieste, purché nel limite del 30% del valore complessivo del contratto, indicando già in fase di gara, a pena di esclusione, una terna di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6 D.lgs. 50/2016.

I requisiti di cui ai **punti 7.2 lett. g), i)** e **j)** dovranno essere posseduti nel modo seguente:

- in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo orizzontale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), dovranno essere posseduti da tutte le imprese facenti parte il

raggruppamento/consorzio, o comunque l'impegno dovrà essere rilasciato da tutte le imprese

- in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo verticale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), dovranno essere posseduti dalla capogruppo/consorzio, o comunque dovrà essere rilasciato il relativo impegno.

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. k)** dovrà essere posseduto nel modo seguente:

- in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo orizzontale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio
- In caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo verticale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), il medesimo requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo/consorzio.

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. l)** dovrà essere posseduto nel modo seguente:

- in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo orizzontale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
- in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo verticale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), dovranno essere posseduti dalla mandataria/capogruppo.

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. m)** dovrà essere posseduto nel modo seguente:

- in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo orizzontale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), per almeno il 40% dalla capogruppo e la rimanente quota deve essere posseduta dalle mandanti ciascuna per almeno il 10% fino al raggiungimento della quota complessiva (corrispondente a 104.000,00 Euro). In ogni caso la capogruppo deve essere qualificata in misura maggiore rispetto a ciascuna mandante.
- In caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo verticale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), il medesimo requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo per l'attività di servizio di guardiania in almeno 1 centro di raccolta e, dalle mandanti, per l'attività di smaltimento/recupero e per l'attività di trasporto. Nel complesso dovrà essere garantito il raggiungimento della quota complessiva (corrispondente a 104.000,00 Euro).

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. h)** dovrà essere posseduto nel modo seguente:

- in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo orizzontale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio.
- in caso di raggruppamenti temporanei di impresa di tipo verticale e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e) e g), dovranno essere posseduti dalla capogruppo/consorzio.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al **punto 7.1, lett. a)** e **b)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, i requisiti di capacità tecnica e professionale ed economico-finanziaria di cui al **punto 7.2 lett. c), d), e)**, **f), g), h), i), j), k), l) ed m)** devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. *AVVALIMENTO*

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al

raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 10, D.Lgs. 50/2016 è vietato l'avvalimento del requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 D.Lgs. 152/2016.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, per i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Sempre ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. ***SUBAPPALTO***

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Il concorrente che intende avvalersi del subappalto è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**, l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. *GARANZIA PROVVISORIA*

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base d'appalto, e precisamente di importo pari ad **€ 4.164,67.-.**

All'ammontare della garanzia provvisoria potranno essere applicate le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, gli importi della cauzione provvisoria saranno pari a:

- **€ 2.082,33-** importo al netto, per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, del 50% calcolato sull'importo di **€ 4.164,67.-**.

 Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese; sono tali le imprese che rispettano i parametri stabiliti dall'art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- **€ 1.457,63.-,** importo al netto, per i soggetti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), del 30% calcolato sull'importo già ridotto del 50%;
- **€ 1.665,87.-,** importo al netto, per i soggetti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, del 20% calcolato sull'importo già ridotto del 50%;
- **€ 1.665,87.-,** importo al netto, per i soggetti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, del 20% calcolato sull'importo già ridotto del 50%**;**
- **€ 2.915,27.-,** importo al netto, per i soggetti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, del 30% calcolato sull'importo di **€ 4.164,67.-**;
- **€ 1.769,98.-,** per i soggetti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, del 15% calcolato sempre sull'importo già ridotto del 50%.

2) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto n. IT40 C 03069 62962 100000002569 della Intesa Sanpaolo;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19.01.2018 (G.U. 10/04/2018 n. 83)
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
 a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza nessun onere probatorio a carico della stessa;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal presente disciplinare.
7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), dichiarato conforme all'originale ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e copia di valido documento di identità del sottoscrittore.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. *PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.*

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Servizio Riscossione Contributi" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è riportato nella sottostante tabella:

CIG	Importo contributo ANAC
78159505FA	Euro 35,00.-

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. *MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA*

L'appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale con i relativi allegati, dal documento d'indicazione dei rischi e costi per la sicurezza dell'appalto in sede di gara - MD 409.01 -, dallo schema di contratto, dagli altri documenti indicati al punto 2 del presente disciplinare, e dal "Regolamento" del sistema di acquisti telematici di ETRA SpA consultabile all'indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com

In caso di discordanze con il capitolato speciale descrittivo e prestazionale prevalgono le norme del bando e del presente disciplinare di gara. In caso di discordanze tra le norme del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dello schema di contratto, prevalgono le norme previste nello schema di contratto.

La gara si svolgerà in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Portale di e-procurement sviluppato da BravoSolution, soggetto terzo cui è affidata da parte di ETRA SpA la gestione del sistema di acquisti telematici, accessibile all'indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo PEC (vedasi punto 2.3 del presente Disciplinare di gara).

La documentazione amministrativa e l'offerta economica dovranno essere inserite, **in formato elettronico**, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi all'interno del Portale, e dovranno essere inviate **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/04/2019** sempre tramite il medesimo portale e-procurement.

Si precisa che il Portale non consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine.

L'offerta deve essere costituita dalla documentazione elettronica di seguito indicata, inserita in due Buste digitali denominate:

a) "Risposta di Qualifica", contenente la documentazione amministrativa;
b) "Risposta Economica", contenente la documentazione dell'offerta economica.

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno registrarsi sul Portale completando la procedura di registrazione on line sul medesimo Portale.

Per operare sul Portale gli Utenti dovranno possedere i requisiti informatici previsti dal Regolamento del sistema di acquisti telematici di Etra SpA consultabile all'indirizzo internet: **https://etraspa.bravosolution.com**, **nell'area riservata alla gara nella sezione Bandi/Avvisi di gara, sottosezione Bandi/Avvisi in corso.**

Al fine della partecipazione alla presente procedura interamente gestita con sistema telematico è necessario:

1. possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dal DigitPA (www.digitpa.gov.it);
2. essere registrati al Portale con le seguenti modalità:

2.i. cliccare su "Nuova registrazione" e completare il form relativo ai Dati di registrazione, tenendo presente che la e-mail e la PEC indicate nell'area "Informazioni utente" riceveranno la password di accesso al Portale, nonché ogni ulteriore comunicazione inerente il Portale medesimo al termine del processo di registrazione.

2.ii. La registrazione al suddetto portale dovrà essere completata in tempo utile per poter effettuare la propria offerta. Si precisa che la registrazione è a titolo gratuito ed è condizione necessaria per la partecipazione alla gara, per l'invio di quesiti alla stazione appaltante, per la lettura delle risposte alle richieste di chiarimenti inviate dalla Stazione appaltante.

3. accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione "Procedure ad evidenza pubblica" e cliccare su "RDO per tutti".
 3.i. Accedere all'evento **"rfq_1225 - Appalto 6/2019. Servizio di gestione del centro di raccolta a servizio dei Comuni di Montegrotto Terme e Torreglia"** e selezionare il tasto "**esprimi interesse**" dall'area "Azioni";
 3.ii. Scaricare la documentazione fornita da ETRA dall'area "Allegati Buyer";
 3.iii. Accedere a "Mia Risposta" e cliccare su "Rispondi" per procedere alla compilazione dei campi richiesti;

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Username), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Per supporto tecnico relativo all'utilizzo della piattaforma telematica si può prendere contatto con il Centro Operativo, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, **al numero di telefono 02 266002 616 o all'indirizzo di posta elettronica etraspa@bravosolution.com.**

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre i termini suindicati, la documentazione elettronica di seguito indicata, inserita in due Buste digitali denominate:

A) "Risposta di Qualifica" (contenente la documentazione amministrativa);
B) "Risposta Economica" (contenente la documentazione dell'offerta economica).

13. *SOCCORSO ISTRUTTORIO*

Le carenze di qualsiasi elemento formale e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (ove prevista), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui

all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- l'offerta (intesa come buste digitali Risposta di qualifica e/o Risposta economica) pervenuta fuori termine nel sistema telematico non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'offerta plurima o condizionata, l'offerta in aumento e la mancata indicazione del prezzo offerto non sono sanabili mediante soccorso istruttorio e determinano l'esclusione dalla gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- l'omesso versamento del contributo dovuto all'ANAC entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara è sanabile*

 * Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare nella busta *Risposta di qualifica* la ricevuta di pagamento del contributo all'ANAC si applicherà il soccorso istruttorio di cui all'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
- in relazione a recente e costante giurisprudenza in materia, per favorire la massima partecipazione, l'omessa dichiarazione della terna, ovvero l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. *MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DIGITALE "RISPOSTA DI QUALIFICA")*

I documenti, indicati nel Portale, sono da prodursi con firma digitale (SOLAMENTE OVE RICHIESTA) dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente o, nei casi specificatamente indicati in appresso, in formato elettronico (scansione dell'originale cartaceo).
I documenti così prodotti dovranno poi essere inseriti nel sistema telematico.

Il Concorrente, per inserire la propria documentazione amministrativa, dovrà:

1. accedere, previa registrazione e con le proprie credenziali, all'evento sul Portale https://etraspa.bravosolution.com;

2. all'interno dell'area denominata **"rfq_1225 - Appalto 6/2019. Servizio di gestione del centro di raccolta a servizio dei Comuni di Montegrotto Terme e Torreglia - RISPOSTA DI QUALIFICA"** dovrà compilare, **a pena di esclusione**, il questionario proposto, indicando alla sezione "Informazioni di partecipazione" in che forma intende partecipare all'appalto tra quelle proposte dalla piattaforma, ed, eventualmente, aggiornando quanto già inserito in fase d'iscrizione all'Elenco Fornitori di ETRA SpA. **Il questionario (secondo le indicazioni di cui al successivo punto 16) dovrà essere salvato e firmato digitalmente, a pena esclusione,** dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e, in caso di procura, allegarla in formato elettronico (scansione dell'originale cartaceo), ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000.

 La sottoscrizione dovrà essere resa, a pena di esclusione:

 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

 a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il questionario deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

 b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il questionario deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

 c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, il questionario deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

 Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il questionario è sottoscritto dal consorzio medesimo.

3. allegare anche i documenti richiesti nel suddetto questionario, firmati con firma elettronica digitale ove richiesto. In particolare, all'interno degli appositi parametri della risposta di qualifica, dovrà essere compilato e allegato il **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUEe)** compilato esclusivamente in versione elettronica (*), avvalendosi del servizio gratuito messo a disposizione dalla Commissione Europea al seguente URL: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, e dovranno essere compilati i relativi parametri della risposta di qualifica che costituiscono allegati al DGUE, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

 (*) **nell'area allegati – Documentazione Amministrativa sono reperibili indicazioni sulla relativa compilazione (vedasi Allegato "Istruzioni DGUE elettronico"), ed un fac-simile in versione .pdf del DGUE, quest'ultimo da utilizzarsi solo per la consultazione e non per la compilazione, poiché il DGUE va compilato esclusivamente in versione elettronica (*), avvalendosi del servizio gratuito messo a disposizione dalla Commissione Europea al seguente URL: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it**

 Il DGUE dovrà essere compilato nelle seguenti sezioni:

Parte II informazioni sull'operatore economico:

sezione A: informazioni sull'operatore economico;

sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;

sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti;

sezione D: informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento;

Parte III motivi di esclusione:

sezione A: motivi legati a condanne penali;

sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;

sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;

sezione D: motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (*);

*si precisa che i motivi di esclusione suddetti sono indicati in apposita sezione nella busta di qualifica denominata Dichiarazioni integrative DGUE Parte III sezione D e nelle "Dichiarazioni integrative"

Parte IV criteri di selezione:

α: Indicazione globale per tutti i criteri di selezione (*);

*si precisa che i criteri di selezione relativi alla Parte IV del DGUE sono indicati in apposita sezione nella busta di qualifica denominata Dichiarazioni integrative DGUE Parte IV e nelle "Dichiarazioni integrative"

Parte VI: dichiarazioni finali.

- L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE, e allegarlo nell'apposito parametro della risposta di qualifica firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- L'operatore economico che partecipa per proprio conto, ma che **fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (avvalimento)** deve assicurarsi di aver allegato all'interno dell'apposito parametro della busta di qualifica, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari), compilato nelle sezioni A e B della Parte II, nella Parte III, nella Parte IV, ove pertinente e, infine, nella Parte VI, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria. Per ciascuno dei soggetti ausiliari, dovrà inoltre essere allegato, il modello **"Dichiarazioni Integrative Ausiliaria"**, disponibile tra gli allegati di gara.
- Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee **(RTI)**, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti II, III, IV e VI, come sopra specificate; pertanto il concorrente impresa mandataria dovrà allegare nell'apposito parametro della risposta di qualifica il DGUE delle imprese mandanti compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandante, unitamente al modello **"Dichiarazioni Integrative Mandanti E Consorziate"**, disponibile tra gli allegati di gara.
 Lo stesso dicasi in caso di partecipazione in forma di Consorzio ordinario, Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane e Consorzio stabile, per cui dovrà essere allegato il DGUE della consorziata esecutrice unitamente al modello "Dichiarazioni Integrative Mandanti E Consorziate", disponibile tra gli allegati di gara.

Il DGUE contenente le informazioni richieste dalle parti II, III, IV e VI, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore, deve essere allegato nell'apposito parametro della risposta di qualifica:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Per dettagli e istruzioni sulla compilazione del DGUE, si rinvia alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, reperibile nell'area Allegati, che ha adattato il DGUE alla normativa italiana (D.Lgs. 50/2016) emanando, allo scopo, idonee Linee guida per la sua compilazione.

4. compilare, in caso di subappalto, l'apposita sezione. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo d'imprese di tipo orizzontale, la dichiarazione di subappalto dovrà essere resa dalla capogruppo.

 Si precisa inoltre quanto segue:

 a) i servizi non possono essere subappaltati in misura superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto;

 b) in assenza di indicazioni in merito al subappalto, ETRA SpA non concederà alcuna autorizzazione;

 c) ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 è obbligatoria, l'indicazione di una terna di subappaltatori con l'indicazione delle relative prestazioni oggetto di subappalto.

 Per ogni subappaltatore indicato ai sensi della sopra citata norma, dovrà essere allegato nell'apposito parametro della risposta di qualifica il DGUE del subappaltatore compilato dallo stesso nelle sezioni A e B della Parte II, nella parte III, nella parte IV, ove pertinente, e nella parte VI, nonché firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa subappaltatrice. Per ogni subappaltatore della terna, dovrà inoltre essere allegato, il modello "**Dichiarazioni Integrative Subappaltatori**", disponibile tra gli allegati di gara.

5. a garanzia della sottoscrizione del contratto e dell'eventuale sanzione comminata, ai sensi dell'art. 83, inserire, a pena esclusione, la scansione della documentazione originale cartacea relativa **alla garanzia provvisoria**, qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, nella misura del 2% dell'importo a base d'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e non considerato l'eventuale rinnovo del contratto, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice. L'ammontare della garanzia è soggetto a riduzione nei casi e modalità previsti dall'art. 93 co.7 del D.Lgs. 50/2016.

6. i soggetti in possesso di certificazione di cui all'art. 93 comma 7, al fine di usufruire del beneficio di riduzione delle garanzie dovranno presentarne copia allegandola alla Busta di Qualifica.

7. inserire, **a pena esclusione**, la scansione dell'originale di un documento di identità del sottoscrittore dell'offerta;

8. inserire la scansione dell'originale cartaceo della ricevuta di pagamento/scontrino, attestante il versamento del contributo di gara, con le modalità indicate dall'ANAC.

 Il mancato pagamento è motivo di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio.

9. allegare, nel caso di avvalimento, **a pena esclusione**, negli spazi dedicati all'interno della Risposta di Qualifica, la documentazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il documento "**Dichiarazioni Integrative Ausiliaria**" debitamente compilato e firmato digitalmente secondo quanto indicato nel documento stesso. Il contratto di avvalimento deve essere allegato anche in caso di avvalimento infragruppo.

 Allegare nell'apposito parametro della risposta di qualifica il DGUE dell'impresa ausiliaria compilato relativamente alle informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria.
 Allegare inoltre, **a pena esclusione**, scansione dell'originale cartaceo del contratto, corredata dalla duplice firma, del concorrente e dell'impresa ausiliaria, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

In caso di R.T.I., Consorzio ordinario, Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane, Consorzio stabile e Reti di imprese, a pena di esclusione, la documentazione di cui sopra deve essere prodotta anche dalle Imprese mandanti/consorziate esecutrici, secondo le modalità indicate nella "Risposta di Qualifica".

Al termine dell'inserimento della documentazione richiesta, cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

15. *MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (BUSTA DIGITALE "RISPOSTA ECONOMICA")*

All'interno della "Risposta economica", **a pena di esclusione immediata dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio**:

- ⇒ nella sezione ***"Offerta economica"*** , al parametro 2.1.1 "***Ribasso offerto***", **inserire, a pena esclusione,** espresso in cifre, con al massimo tre cifre decimali dopo la virgola, il ribasso percentuale offerto rispetto all'importo posto a base d'appalto di € 208.000,00 esclusi oneri di sicurezza, che varrà ai fini contrattuali. Tale ribasso varrà ai fini dell'aggiudicazione. **Per offrire un ribasso con eventuali decimali, apporre la virgola e non il punto, prima dei decimali.**

- ⇒ compilare la sezione ***"Costi di sicurezza interni all'azienda"*** indicando, al solo fine di consentire a questa stazione appaltante di valutarne la congruità, i costi specifici connessi all'attività aziendale, sostenuti dal concorrente, rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio in appalto;
- ⇒ compilare la sezione ***"Costi della manodopera"*** indicando l'importo dei costi della manodopera sostenuti dal concorrente, ai sensi dell'art. 95, c.10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; al concorrente vincitore sarà richiesto di dettagliare tali costi, ai fini della verifica di cui all'articolo 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- ⇒ qualora ricorra una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., inserire all'interno dell'Area Allegati Generici, copia dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Nominare il file "Documentazione in caso di controllo ex art. 2359 c.c."

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Le offerte economiche si intendono IVA esclusa.

In caso di R.T.I./consorzio ordinario, ogni componente dovrà indicare i propri costi, precisando nell'apposito campo la propria ragione sociale;

Quindi cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

16. *FIRMA DIGITALE DELLE BUSTE ELETTRONICHE*

Infine, per inviare la propria offerta e firmare le buste digitalmente, è necessario:

1. cliccare, **per ciascuna RDO**, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, su "Invia Risposta". Tale operazione consente la trasmissione sia dell'offerta economica sia della documentazione amministrativa;
2. seguire le istruzioni della piattaforma per generare, in ciascuna RDO, i file PDF delle Risposte create e, per ciascuna RDO, **caricarli firmati digitalmente**, **a pena esclusione**, (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) secondo le indicazioni della piattaforma medesima.
3. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo d'imprese costituendo (ivi compresi i casi di Rete d'Impresa con organo comune privo di rappresentanza o sprovviste di organo comune, cfr. art. 5 del presente Disciplinare) o di Consorzio Ordinario, costituendo la "Risposta di qualifica" creata e la/e "Risposta/e economica/che" create dovranno essere controfirmate con firma digitale tanto dal rappresentante o procuratore della impresa mandataria capogruppo che da quello/i della impresa/e mandante/i, a pena di esclusione.

Tuttavia, qualora non sia stata apposta la/e firma/e digitale/i rispettivamente nella "Risposta di qualifica" e nella "Risposta economica", ma sia comunque presente in uno qualsiasi degli allegati alle stesse la firma digitale del rappresentante legale dell'impresa, o in caso di RTI/Consorzio, le firme dei rappresentanti legali di tutte le componenti il raggruppamento/consorzio, tale/i firma/e saranno sufficienti a garantire la provenienza dell'offerta e pertanto non si applicherà alcun soccorso istruttorio.

17. *CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE*

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Ai fini dell'aggiudicazione sarà considerato il ribasso offerto rispetto all'importo a base d'appalto per 24 mesi, pari ad € 208.000,00, esclusi oneri di sicurezza.

18. *SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE "RISPOSTA DI QUALIFICA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA*

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la **sede operativa di ETRA SpA di Via del Telarolo n. 9 - 35013 Cittadella (PD), il giorno 10/04/2019 alle ore 9.00**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti, con le stesse modalità almeno due giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, all'apertura delle Buste digitali "Risposta di qualifica" pervenute entro i termini di cui al punto 12 del Disciplinare.

Successivamente procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) rimettere gli atti al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, il quale propone l'ammissione/esclusione dei concorrenti, ai fini dell'adozione del relativo provvedimento e dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. *APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE "RISPOSTA ECONOMICA" - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA*

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta digitale "Risposta economica" e alla valutazione della relativa offerta, secondo le modalità descritte al punto 18.

Qualora il Seggio individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il Seggio provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a disporre l'esclusione per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste digitali "Risposta di Qualifica";

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. *VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.*

Per le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97, co.2, del Codice, ferma restando la previsione di cui al comma 3, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del Procedimento esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

L'Organo deputato di Etra Spa, su proposta del Responsabile del Procedimento, esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. *AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO*

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo, al soggetto all'uopo delegato da ETRA Spa, tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

ETRA S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e valida.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Dopo l'aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il CCNL che applicherà ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio fornendo analoga dichiarazione resa da eventuali ditte subappaltatrici, ausiliarie e componenti il raggruppamento.
La conformità del CCNL applicato dai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto rispetto a quanto previsto dall'art. 30 c. 4 del D.Lgs 50/2016, sarà soggetta a verifica.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimabile in € 2.550,00.-. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. *DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE*

Per le procedure di ricorso avverso l'iter di appalto e fino alla stipula del contratto, l'Organo competente è il T.A.R. del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia. Tutte le controversie che sorgeranno dopo la stipula del contratto e che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205, D.Lgs. n. 50/2016, saranno attribuite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Vicenza.

25. ***TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI***

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Reg. UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679, si fornisce la seguente informativa:

1) Saranno raccolti dati identificativi del Titolare dell'azienda e di altri eventuali collaboratori e dati giudiziari relativi ai soggetti previsti all'art. 80 d.lgs. 50/2016.
2) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti per lavori forniture e servizi (d. lgs. n. 50/2016).
3) Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria essendo, il trattamento medesimo, previsto per legge, con la conseguenza che il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare alla gara. A tal riguardo si precisa che:
 a) per i documenti da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima;
 b) per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell'aggiudicazione.
4) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 a) al personale dipendente della società, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, debitamente autorizzato al trattamento dei dati e adeguatamente formato;
 b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del d. lgs. n. 50/2016;
 c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di contratti pubblici.
5) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
6) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei e informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
7) I dati non saranno in alcun modo diffusi o trasferiti in Paesi Terzi.
8) I dati verranno conservati per un periodo di anni 10.
9) L'interessato ha diritto di: a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) l'indicazione dell'origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione; e) ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; g) opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati, compresa la profilazione, salvo che il Titolare abbia motivi legittimi per procedere al trattamento; h) portare i dati in altra azienda; i) revocare il consenso, salvo i limiti derivanti dalla normativa di legge o per obblighi contrattuali.
10) Il titolare del trattamento dei dati è ETRA SpA con sede legale in Bassano del Grappa (Vi), Largo Parolini n. 82b, nella persona del legale rappresentante. Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Cosimo Gaetano Armiento, indirizzo e-mail: dpo@etraspa.it
11) Ai sensi dell'art.30 comma 4 del d. lgs. 50/2016, al personale impiegato nei servizi oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

12) Con la sottoscrizione dell'offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679.

IL PROCURATORE
AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO
(F.to) Dott. Paolo Zancanaro

Referente Servizio Approvvigionamenti: Margherita Bordignon